Bruxelles, 16 marzo 2020 REV1 – sostituisce l'avviso datato 11 dicembre 2017

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata da uno Stato membro dell'UE in particolare di:

Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- (se vogliono essere considerati vettori dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione) garantire e mantenere la conformità alle norme unionali, anche relative al requisito del principale centro di attività, alla proprietà e al controllo; e
- (se intendono essere considerati vettori del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione) prendere le necessarie misure precauzionali nella vendita dei servizi di trasporto aereo (servizi di trasporto passeggeri, posta o merci) da fornire nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

1. VETTORI AEREI TITOLARI DI UNA LICENZA D'ESERCIZIO RILASCIATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL REGNO UNITO

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008⁶, il trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci a titolo oneroso è soggetto all'obbligo del possesso di una licenza d'esercizio rilasciata da un'autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro dell'UE.

Dopo la fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le licenze d'esercizio rilasciate dall'autorità competente del Regno Unito.

2. VETTORI AEREI TITOLARI DI UNA LICENZA D'ESERCIZIO RILASCIATA DA UN'AUTORITÀ COMPETENTE DI UNO STATO MEMBRO DELL'UE

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, una licenza d'esercizio può essere rilasciata a un'impresa a condizione tra l'altro che:

- abbia il principale centro di attività in uno Stato membro dell'UE;
- gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri ne detengano oltre il 50 %; e
- gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri la controllino di fatto.

Dopo la fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le licenze d'esercizio rilasciate dalle autorità competenti dell'UE per il rilascio delle licenze, se il titolare della licenza non rispetta le citate condizioni.

Il sito web della Commissione sul trasporto aereo (https://ec.europa.eu/transport/modes/air_en) riporta informazioni generali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Per "Principale centro di attività" si intende la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nello Stato membro dell'Unione in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo comunitario [articolo 2, punto 26), del regolamento (CE) n. 1008/2008].

Commissione europea Direzione generale Mobilità e trasporti